



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 189 del 05/12/2008

REGOLAMENTO REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 27

Modifiche al “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) 1080 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all'art. 1, prevede l'adozione di regolamenti attuativi della legge stessa;

Visto il R.R. n. 26 giugno 2008, N. 10;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2309 del 26. 11. 08 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 “(Oggetto)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. L'art. 1 del Regolamento Regionale n. 10/2008 è così sostituito:

“1. Il presente Regolamento esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l'adeguamento o l'ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio sanitari e sanitari territoriali.

2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.”

Art. 2

Modifiche all'art. 2 “(Soggetti beneficiari)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 2 il comma 1 è così modificato:

“1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese e le altre organizzazioni private non profit che realizzano gli investimenti di cui all'art. 1, in forma singola o associate anche in associazioni temporanee di scopo.”

2. All'art. 2, il comma 3, lettera a) è così modificato:

“a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari, ed avere partita iva;”

3. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione.”

Art. 3

Modifiche all'art. 5

“(Tipologie di investimenti agevolabili)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 5, comma 1, alla lettera b) è eliminato il termine “altre”.

2. All'art. 5, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuativo – h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l'accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuativo – h24;”

3. All'art. 5, comma 1, è aggiunta la lettera d) come di seguito riportata:

“d) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

a. promuovere l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,

b. promuovere l’inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),

c. sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l’esigibilità dei diritti sociali.”

4. All’art. 5 il comma 2 è così sostituito:

“2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all’investimento infrastrutturale proposto.”

5. All’art. 5 il comma 4, è così sostituito:

“4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”

6. All’art. 5 il comma 5, è così sostituito:

“5. Il programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.”

7. All’art. 5 il comma 6 è così sostituito:

“6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;

- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.”

Art. 4

Modifiche all’art. 6

“(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)”
del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 6 il comma 2 è così sostituito:

“2. La agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare l'importo di E. 3.000.000,00”.

Art. 5

Modifiche all'art. 7

“(Spese ammissibili)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 7 il comma 2 è così sostituito:

“2. Le spese in attivi materiali riguardano:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione;
- e. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
- f. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. acquisto di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.”

2. All'art. 7 il comma 5 è così sostituito:

“5. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.”

Art. 6

Modifiche all'art. 8

“(Modalità di ammissione all'agevolazione)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 8 il comma 4 è così sostituito:

“4. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.”

Art. 7

Modifiche all'art. 12

“(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)”

del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 12 il comma 4 è così sostituito:

“4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l'altro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;

d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;

f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 dicembre 2008

Vendola